



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

# Art. 401

## Navigazione da diporto

Le disposizioni speciali per la navigazione da diporto stabilite nel codice, nel presente regolamento, nonché nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo. La navigazione da diporto con le navi di cui al precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del porto.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328                  |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952                                             |

#### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-401-navigazione-da-diporto/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it